

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La **FIC Federazione Italiana Canottaggio**, in persona del suo legale rappresentante nonché **PRESIDENTE** Giuseppe ABBAGNALE, con sede V.le Tiziano, 74 - 00196 ROMA da qui in avanti denominata per brevità anche F.I.C.

E

La **FISA Federazione Italiana Salvamento Acquatico**, in persona del suo legale rappresentante nonché presidente Raffaele Perrotta, con sede in San Benedetto del Tronto - 63074 (AP) Piazza Aldo Moro 2, P.IVA 02176780449, codice fiscale 97200960587, da qui in avanti denominata per brevità anche F.I.S.A.,

PREMESSO

- che la FISA è un'associazione senza finalità di lucro che ha quale scopo la tutela della vita umana in ambiente acquatico ed è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in base al prot. 0020845-04/03/2010, quale ente di formazione per il rilascio dei brevetti professionali di assistente bagnanti;
- che la FISA, in conformità al proprio statuto e agli scopi in esso richiamati, ha attivato varie scuole nazionali di specializzazione le quali organizzano corsi, attività e servizi di assistenza attinenti al salvamento (scuola nuoto, scuola moto d'acqua, scuola rescue board e SUP rescue, scuola cinofila, scuola soccorso fluviale, settore minaccia e salvaguardia dell'ambiente marino, scuola ipotermia);
- che la FIC è una associazione avente quale scopo quella di promuovere lo sport del canottaggio sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, sia con finalità agonistica che di diporto compresa l'attività didattica;
- che la FIC e la FISA, con il presente atto, intendono stipulare un accordo di collaborazione tecnico-operativa, formativa e didattica nei settori: NUOTO, SALVATAGGIO, PRIMO SOCCORSO, e comunque in ogni situazione inerente l'emergenza in acqua;
- che la FIC e la FISA intendono avvalersi delle reciproche competenze per, meglio integrarsi e coordinarsi al fine di attuare al meglio gli scopi ed obiettivi sottesi al presente accordo.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 (Premesse e Scopo)

1.1 le premesse sono parte integrante del presente accordo e formano un tutt'uno con lo stesso;

1.2 Scopo del presente accordo è quello di diffondere, armonizzare e finalizzare, nell'ambito del canottaggio, le risorse e le competenze esistenti presso la FISA, per lo svolgimento di attività quali:

- a) Rilascio di brevetti di salvamento in piscina, acque interne e marine;
- b) Rilascio di brevetti di specialità di salvamento acquatico (es: moto d'acqua, rescue board, cinofili)

- c) Formazione nel primo soccorso a terra e in mare, BLS (Basic Life Support) e BLSD (Basic Life Support - Defibrillation);
- d) Servizio di sicurezza e soccorso durante le manifestazioni;
- e) Nuoto

1.3 i predetti scopi dovranno essere esplicitati in ottemperanza e nel rispetto delle leggi vigenti.

ART.2 (Impegni Reciproci)

2.1 La FIC si impegna a diffondere a livello nazionale questo accordo ai propri associati, affiliati, partner, nonché strutture e personale che collaborano con la stessa, promuovendo a quanti operano nel canottaggio (Istruttori, allievi, giudici etc..) per una maggior sicurezza in acqua, la possibilità di conseguire brevetti di assistente bagnanti in acque interne e marine, brevetti di BLS e BLSD rilasciati dalla F.I.S.A. e quanto la F.I.S.A. è autorizzata ad erogare.

2.2 La FIC e la FISA in considerazione di quanto al punto 2.1 si obbligano a inviare comunicazione scritta relativa alle finalità e le opportunità del presente accordo a tutti i loro associati, partner, affiliati e comunque ad ogni possibile fruitore dei servizi del presente accordo.

2.3 La FIC e la FISA si impegnano altresì a pubblicizzare e diffondere sui media, su internet e/o social networks, sia a livello nazionale che locale, il presente protocollo d'intesa, e ciò con riferimento sia alla attività di conseguimento brevetti e attività Fisa in ambito FIC, e sia in relazione alla partecipazione del personale FISA in termini di sicurezza e soccorso durante le regate e le manifestazioni organizzate dalla FIC.

2.4 La FIC e la FISA si obbligano, mediante lo scambio reciproco dei rispettivi nominativi, a far interfacciare i propri referenti territoriali allo scopo di diffondere i servizi di cui all'art.1 e attuare la presente collaborazione.

2.5 La FISA si impegna ad erogare i corsi di cui all'art.1 punti a,b,c,e ed i relativi brevetti di cui sopra praticando verso gli appartenenti alla FIC (o ad associazioni ad essa affiliate) una scontistica del 20% sulla quota che ciascuna delegazione territoriale FISA applica agli iscritti ai corsi.

2.6 La FISA si impegna a proporre a livello nazionale ai propri associati e associazioni ad essa affiliate di rendersi disponibili a dare il proprio supporto nel servizio di sicurezza e soccorso con soccorritori e/o mezzi durante le manifestazioni/regate di canottaggio indette dalla FIC sul territorio nazionale. In base all'attività richiesta e salvo diversi accordi locali nonché in base alla disponibilità del periodo potrà essere concordato un minimo di rimborso spese applicando in ogni caso, una scontistica del 20% sulla quota che ciascuna delegazione territoriale FISA applicherà.

2.7 La FIC si impegna a proporre a livello nazionale ai propri associati, affiliati, partner, nonché strutture e Comitati Organizzatori Locali (COL) che collaborano con la stessa, la FISA e/o le associazioni affiliate, come supporto di sicurezza e soccorso durante le manifestazioni e/o regate di canottaggio indette sul territorio nazionale.

2.8 La FISA si impegna a proporre a livello nazionale ai propri associati e associazioni ad essa affiliate di rendersi disponibili, salvo i diversi accordi locali e in base alla disponibilità del periodo, a fornire formazione di base relativa alla sicurezza acquatica e/o primo soccorso (tempi e modi da concordare localmente) ai volontari/collaboratori che la FIC o i Comitati Organizzatori Locali (COL) impegnano nelle manifestazioni o regate di canottaggio. In base all'impegno richiesto e salvo diversi accordi locali nonché in base alla disponibilità del periodo potrà essere concordato un minimo di rimborso spese applicando in ogni caso, una scontistica del 20% sulla quota che ciascuna delegazione territoriale FISA applicherà.

2.9 La FISA si impegna a proporre a livello nazionale ai propri associati e associazioni ad essa affiliate di rendersi disponibili, salvo i diversi accordi locali e in base alla disponibilità del periodo a svolgere per la FIC, secondo modalità e tempistiche da concordare, attività formativa propedeutica/informativa gratuita di cui all'art.1 al fine di illustrare i percorsi formativi e i servizi offerti dalla FISA.

ART.3 (Durata e Referenti)

3.1 Il presente accordo avrà durata di tre anni a decorrere della data di sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente per ugual periodo di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata, comunicazione pec o altro mezzo idoneo a darne certezza.

3.2 La FISA individua quali propri responsabili tecnici del presente protocollo di intesa: il presidente Raffaele Perrotta e l'ing. Gian Carlo Perrotta per i rispettivi settori di competenza.

3.3 La FIC indica quale proprio responsabile del presente protocollo di intesa il sig.

ART.4 (Luoghi)

4.1 Per il conseguimento dei fini prefissati della presente convenzione, le parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di comune interesse, l'accesso regolamentato a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi, previsti nei precedenti articoli, del rapporto collaborativo.

ART.5 (aspetti generali)

5.1 I risultati delle attività svolte nell'ambito di programmi comuni sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, che di detti risultati possono far uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

ART.6 (Riservatezza)

La FIC e la FISA si obbligano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti entrambe le federazioni e di cui si venisse a conoscenza in forza del presente impegno. Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività svolte nell'ambito del presente accordo o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi della pubblicazione e comunque saranno tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il servizio.

ART.7 (Vertenza)

7.1 Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento

di Mediazione di Arbitra Camera Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia, al n. 44 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.

A tal proposito le parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione così come ivi stabilito prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART.8 (Varie)


8.1 Il presente protocollo è redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986.

8.2 Le eventuali spese di bollo e le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che ha determinato la necessità di registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

PISA, li 27/1/2018

Per la FISA
Il Presidente
Raffaele Perrotta



Per la FIC
Il Presidente
Giuseppe Abbagnate

